


Comune di Modica
Provincia di Ragusa



REGOLAMENTO
PER LA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

APPROVATO DAL C.C.

CON ATTO N. 216 DEL 30.10.1995

MODIFICATO ED INTEGRATO CON ATTI
DEL C.C. N.11 DEL 14.1.97 e N.13 DEL 15.1.97

I N D I C E

- PAG. 1 - ART. 1 - Istituzione della tassa
- ART. 2 - Presupposto della tassa ed esclusioni
- ART. 3 - Soggetti passivi e soggetti responsa-
bili
- PAG. 2 - ART. 4 - Inizio e cessazione dell'occupazione
o detenzione
- PAG. 3 - ART. 5 - Parametri
- ART. 6 - Locali ed aree tassabili
- PAG. 5 - ART. 7 - Locali ed aree non tassabili
- ART. 8 - Computo delle superfici
- PAG. 6 - ART. 9 - Riduzioni di tariffe per particolari
condizioni di uso
- PAG. 7 - ART.10 - Riduzione di tariffa per particolari
condizioni di svolgimento del servi-
zio
- ART.11 - Riduzioni ed esenzioni
- PAG. 8 - ART.12 - Classificazione dei locali
- PAG.10 - ART.13 - Tassa giornaliera di smaltimento
- ART.14 Denunce
- PAG.11 - ART.15 - Accertamento e controllo
- PAG.13 - ART.16 - Riscossioni
- ART.17 - Rimborsi
- PAG.14 - ART.18 - Sanzioni
- ART.19 - Contenzioso
- ART.20 - Funzionario Responsabile
- PAG.15 - ART.21 - Abrogazioni
- ART.22 - Norme di rinvio

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 N.507, e successive modifiche ed integrazioni, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, è istituita nell'intero territorio del Comune di Modica apposita tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, nè essere inferiore al 50% dello stesso; il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art.61 del D.Lgs. N.507/93.

ART. 2
PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di Nettezza urbana; per l'abitazione colonica e degli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quanto nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o da variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Non sono soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli immobili in condominio, o accertata d'Ufficio a nome degli stessi, di una quota al 9%, qualora le unità condominiali siano inferiori o pari a 3 unità e di una quota pari al 6%, qualora le unità condominiali siano da 4 unità a 6 unità di una quota del 3% per unità maggiore di 6.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario irguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministrazione del condominio, ed il soggetto responsabile del versamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare al Servizio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 4

INIZIO E CESSAZIONE
DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministrazione.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'Ufficio.

ART.5

P A R A M E T R I

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART.6

LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interno dell'abitazione, corridoi, anticame-

re, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, locali tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuali ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (Uffici, sale scolastiche, Biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, laboratori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, Istituti di educazione privati, delle Associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, Scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle Associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti ed Associazioni di patronato delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per le loro destinazioni, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al N.2 del D.P.R. N.915/82, delle Caserme, Stazioni, ecc. - tutti i vani accessori e pertinenze, così come

individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di Uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.7, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa: le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendite, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

ART.7

LOCALI ED AREE NON TASSABILI

In applicazione di quanto previsto all'art.2 del presente Regolamento, si considerano non tassabili, oltre a quelle previste dal comma 2°, in quanto non produttivi di rifiuti i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'Uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART.8

COMPUTO DELLE SUPERFICI

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od

accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse delle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

ART.9
RIDUZIONI DI TARIFFE
PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

Sono previste le seguenti riduzioni:

- a) tariffa ridotta di 1/3 per abitazioni con unico occupante;
- b) tariffa ridotta di 1/3 per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.

Nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dagli Organi competenti per l'esercizio dell'attività;

- c) tariffa ridotta di 1/3 per utenti che risiedono od abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- d) tariffa ridotta del 30% per gli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale dichiarata tale ai fini della denuncia I.C.I.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni per

l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART.10

RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attivato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 30% della tariffa da 201 a 500 metri;
- b) in misura pari al 20% della tariffa dai 501 ad 1 Km.;
- c) in misura pari al 10% della tariffa oltre 1 Km.

ART.11

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente son previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e servizi, per le quali dimostrano di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con una riduzione della tariffa del 50%;
- b) abitazioni occupate da coniugi in età superiore a 70 anni, che dichiarano di non possedere altro reddito

al di fuori della pensione e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto, tariffa ridotta del 50%;

- c) Enti, Istituti religiosi, Società di Mutuo Soccorso, Associazioni Culturali e di Volontariato regolarmente costituiti, non aventi fini di lucro, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con una riduzione alla tariffa dell'80%.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- 1) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti annessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- 2) i locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

Le riduzioni di esenzione di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Per le riduzioni previste ai punti a), b) e c) le domande, debitamente documentate, verranno vagliate dal competente Ufficio del Servizio di Nettezza Urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli opportuni accertamenti e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti.

Le esenzioni di cui sopra, stabilite ai sensi dell'art.67 del D.Lgs. N.507/93, sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Le esenzioni di cui all'art.2 terzo comma sono concesse su domanda degli interessati a condizione che gli stessi dimostrino di averne diritto.

ART.12

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Agli effetti della determinazione delle tariffe in

applicazione del disposto dell'art.68, comma 2°, del D.Lgs. N.507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

- CAT. 1[^] - Supermercati - Grandi Magazzini - Ristoranti - Trattorie - Pizzerie - Tavole Calde - Rosticcerie - Osterie Birrerie - Bar - Paninoteche - Circoli Ricreativi - sale Giochi - Fiorai - Pescherie - Macellerie - ortofruttili e simili.
- CAT. 2[^] - Alberghi - Locande - Pensioni - Ospedali - Cliniche - Case di Cura - Convitti - Collegi - Carceri - Caserme - Istituti di Educazione Religiosa - Case di Riposo.
- CAT. 3[^] - Frantoi - Palmenti - Falegnamerie - Locali artigianali (Meccanici - Carrozzeri - Elettroauto - Elettromeccanici) e simili.
- CAT. 4[^] - Negozi di generi alimentari (non compresi nella Cat.1[^] - panifici - Molini - Laboratori di Pasticceria e Rosticceria - Negozi di abbigliamento - Sartorie - Tappezzerie - Laboratori fotografici - Calzature - Profumerie - Articoli da regalo - Gioiellerie - Farmacie - Edicole - Rivendite autoricambi - Stirerie - Lavanderie e simili.
- CAT. 5[^] - Locali uso abitazione.
- CAT. 6[^] - Studi professionali - Servizi direzionali e attività consimili compresi Uffici al servizio delle Aziende industriali, artigianali e commerciali, Uffici e locali di Enti Pubblici, Economici e non economici.
- CAT. 7[^] - Musei - Pinacoteche - Associazioni Culturali, Mutue e simili - Associazioni Sportive, Sindacali, Religiose, Assistenziali, Enti a scopo non di lucro.
- CAT. 8[^] - Cinema e Teatri.
- CAT. 9[^] - Depositi - Garage - Autorimesse - Cantine - Locali per esposizioni (mobili, quadri, ecc.) - Palestre.

ART.13

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

La misura è determinata in base alla tariffa dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

In caso di mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs. 15.11.1993, N.507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento di retto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'Ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente Regolamento e quelle del D.Lgs. N.507/93, relative alla tassa annuale.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente Regolamento.

ART.14

D E N U N C I A

I soggetti tenuti a pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi, in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche cognome e nome, codice fiscale, data o luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, codice fiscale o partita I.V.A., la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART.15 ACCERTAMENTO E CONTROLLO

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio Comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D.Lgs. N.507/93.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art.73 del D.Lgs. N.507/93:

- Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a risponderne a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli Agenti di Polizia Urbana o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno otto giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- Utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- Richiedere ad Uffici pubblici o di Enti Pubblici anche economici, in esenzione di spesa e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione del tributo di cui all'art.28 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli immobili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penali.

Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'Organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

Il relativo Capitolo deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART.16

R I S C O S S I O N E

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.Lgs. N.507/93.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a f.500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione, ed il contribuente decade del beneficio del termine concesso.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

ART.17

R I M B O R S I

Nei casi di errore, di pubblicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio Comunale Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.64, comma 4°, del D.Lgs. N.507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o il rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART.18

SANZIONI

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione; per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario; per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti; si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs. N.507/93.

ART.19

CONTENZIOSO

Si applica la normativa prevista dal Decreto Legislativo N.546 del 3.12.1992.

ART.20

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Sindaco designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni,

gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il nominativo del Funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART.21

A B R O G A Z I O N I

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART.22

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 N.507 e successive modificazioni ed integrazioni.-